

## SUCCESSIONE: IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

### 01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo del **Divieto dei patti successori.**

### 02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

#### RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

### 03. IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

L'**articolo 458 del codice civile** sancisce la nullità di "**ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione**"; allo stesso modo, ribadisce, "**è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi**".

Si tratta del principio del **divieto dei patti successori** che il nostro ordinamento prevede al fine di garantire la massima libertà di disporre in capo a un soggetto, oltre che scongiurare, l'immoralità del desiderio della morte del de cuius.

Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà, per cui **qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (patti successori)** è nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti.

Riassumendo in una frase, **il patto successorio è quella convenzione (bilaterale o unilaterale) che ha ad oggetto, in tutto od in parte, una futura successione.**

Il fondamento giuridico alla base del divieto ed i principi che la norma intende tutelare possono così essere riassunti:

<b>1.</b>	<b>Tipicità della delazione:</b> ex art. 457 è inammissibile una delazione pattizia;
<b>2.</b>	<b>Tutela della libertà testamentaria</b> e centralità della volontà del <i>de cuius</i> : il testatore non deve essere in alcun modo condizionato nella redazione delle sue ultime volontà e mai da un vero e proprio contratto, essendo inoltre la struttura contrattuale irrevocabile unilateralmente.

Dal principio della **centralità del volere del testatore** si ricava inoltre che:

il testamento non può in alcun modo fondare l'affidamento altrui;
non si applica l'interpretazione secondo buona fede ma rileva la reale volontà del testatore;
rileva l'errore sul motivo e l'errore vizio a prescindere dalla riconoscibilità e scusabilità.

Con riferimento alle **tipologie di patti successori** la dottrina ha individuato diverse tipologie con riferimento al proprio oggetto.

<b>1. Patti istitutivi</b>
Con cui si istituisce contrattualmente un erede o si mira a disciplinare rapporti e situazioni che nascono direttamente con la morte del <i>de cuius</i> (è quindi un negozio <i>mortis causa</i> ).

<b>2. Patti dispositivi</b>
Con cui si dispone <i>inter vivos</i> di beni/ rapporti di (o che si prevede di acquistare da) una futura successione; l'atto può essere a struttura contrattuale o unilaterale, a titolo oneroso o gratuito.

<b>3. Patti rinunciativi</b>
Con cui si rinuncia <i>inter vivos</i> (in qualsiasi forma) a beni/ rapporti derivanti dalla futura successione; il divieto risulta anche dall'articolo 557 secondo cui i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di riduzione stante il donante vivente.

#### 4. Patti obbligatori

Sono quelli con cui ci si obbliga a disporre della propria successione in una concordata modalità od a disporre/rinunciare su diritti che spetteranno su una futura successione. Sono anch'essi nulli ex articolo 458;

#### 5. Patti indiretti

Costituiscono una attribuzione indiretta *mortis causa* (come il contratto a favore del 3° con designazione del beneficiario nel testamento, che ha natura di negozio *mortis causa* perché ogni effetto si avrà solo dopo la morte del soggetto).

Non rientra nel divieto la *comunione convenzionale* **articolo 210** dal momento che possono essere compresi nella comunione solo i beni acquistati per successioni già aperte e non certo i beni che saranno acquistati in epoca successiva.

Il **patto successorio è insanabile** perché l'istituto eccezionale della conferma articolo 590 o articolo 799 è limitata solo per i testamenti e le donazioni, mentre i patti in questione hanno natura di contratti ereditari.

Troveranno applicazione **tutte le norme in tema di nullità**, compreso **l'articolo 1423** che esclude la sanatoria agli atti nulli.

**RICORDA** **Divieto del patto tontinario:** è il divieto del patto che comporta una scommessa sulla premorienza di un soggetto, al di fuori delle ordinarie forme di assicurazione della vita.

Vigono, al contrario, **alcune fattispecie di patti successori ammesse dalla legge**, quali:

**1. L'art. 1920 comma 2** per la designazione del **beneficiario dell'assicurazione sulla vita**, che si tratterebbe di un negozio *mortis causa* e non *inter vivos* perché ogni effetto si avrebbe solo dopo la morte del soggetto. Se la designazione viene fatta successivamente ma non in testamento, l'atto sarà un atto *inter vivos* che produrrà effetti durante la vita dello stipulante e solo l'esecuzione delle prestazioni avverrà al momento della morte;

**2.** il **patto di famiglia**, che deroga espressamente l'articolo 458 per la cui disciplina si rimanda alla corrispondente **Scheda** in questa **Sezione**;

**3.** **Contratto a favore del terzo con effetti dalla morte dello stipulante**: che è diverso dal contratto a favore del terzo con designazione del beneficiario nel testamento, dove ogni effetto si avrà solo dopo la morte del soggetto.

A tale ultimo scopo, l'articolo 1412 disciplina espressamente l'ipotesi di contratto a favore di terzo dove la prestazione deve essere fatta dopo la morte dello stipulante, che può revocare il beneficio anche con testamento. La designazione può anche essere fatta con atto successivo dallo stipulante purché con atto *inter vivos*.

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questo premuore allo stipulante, salvo revoca.

La dottrina configura l'ipotesi in esame quale atto *inter vivos* – la cui esecuzione è solo differita - e non *mortis causa* perché la stipulazione deve ritenersi immediatamente operante a favore del terzo come testimonia il fatto che la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi in caso di premorienza del beneficiario, cosa che non potrebbe avvenire se il terzo acquistasse il diritto della prestazione per successione. La morte è quindi qui mero termine di efficacia.

**4.** negozio condizionato alla nomina dell'erede : devono ritenersi validi i negozi che, non impiegando beni ereditari, sono condizionati alla nomina di erede di una certa successione, e ciò perché il testatore (anche se beneficiario del contratto) non assume nessun impegno e resta quindi pienamente libero di fare testamento come meglio crede. Pertanto anche la condizione "se ereditero" è lecita in quanto non si dispone in tal modo di nessun diritto che possa pervenire da una futura successione.

Va aggiunto che anche la cosiddetta **donazione *mortis causa*** in cui la morte entra nel congegno casuale (*donazione in vista della morte del donante*) è nulla.

Un accenno ai cosiddetti **mandati *post mortem***. Si distinguono tre tipi di mandati.

### **1. Mandato *mortis causa***

E' il mandato concluso in vita dal mandante che conferisce al mandatario l'incarico di trasferire dopo la sua morte beni del suo asse ereditario. E' una attribuzione *mortis causa* nulla ex 458.

## 2. Mandato *post mortem exequendum*

Il mandato è concluso in vita ma la sua esecuzione è differita dopo la morte e **non** deve avere ad oggetto il trasferimento di beni a terzi. E' valido quindi se ha ad oggetto attività materiale (sepoltura, pubblicazione opere) o atti esecutivi di un'attribuzione già verificatasi. L'art. 1722 n. 4 per cui la morte è causa di estinzione del mandato è disposizione derogabile.

## 3. Mandato unilaterale

Non è un mandato che è un contratto, ma un incarico ad un soggetto a compiere determinate attività, e che pertanto deve essere accettato. Se contenuto nel testamento può integrare la figura dell'esecutore testamentario o la nomina del terzo arbitratore.

Se lo si considera una proposta di mandato, al mandatario non è consentita l'accettazione dopo la morte del mandante per il principio della intransmissibilità della proposta (**1329 comma 2**).

